

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 1 luglio 2008

Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia - Anno accademico 2008-2009 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2008).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, il comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a) ;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente in data 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche/magistrali;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2008-2009 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione del fabbisogno nazionale, relativo alla professione di medico chirurgo per l'anno accademico 2008-2009, effettuata dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;

Viste le considerazioni condivise dal Tavolo tecnico istituito con decreto 25 febbraio 2008 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;

Ritenuto di condividere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la opportunità di correlare quanto più possibile l'offerta potenziale formativa degli atenei al richiamato fabbisogno nazionale, che risulta maggiore rispetto al precedente anno accademico, prevedendo a tal fine un incremento del numero dei posti disponibili senza peraltro compromettere la qualità della formazione;

Ritenuto conseguentemente di fissare il predetto incremento richiesto da alcune universita' nel limite del dieci per cento e di uniformarsi alle proposte delle altre sedi che abbiano presentato un'offerta potenziale formativa pari o ridotta rispetto all'anno accademico 2007-2008 ;

Ritenuto altresì di confermare per le universita' di Salerno e del Molise il numero dei posti definiti nell'anno 2007-2008 considerando che, allo stato, debbano consolidarsi le strutture necessarie;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2008-2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita';

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e' determinato in 7.945.

In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 7.547 posti, ripartiti fra le universita' secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 398 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2008

Il Ministro: Gelmini